STATUTO DELL'AGENZIA N. 1 DI PAVIA PER AYAME' ONG – ONLUS – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO *

Premessa storica

Il 29 novembre 1991 si è costituita nelle forme semplici previste dagli artt. 36 e ss. del codice civile l'associazione "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (successivamente denominata "Agenzia") sulla base della "Carta del Ghislieri" (annessa al presente statuto) che individua gli obiettivi di cooperazione con i paesi poveri dell' Africa, "adottando" a tempo indeterminato la comunità rurale di Ayamé in Costa d'Avorio. Il documento stabilisce anche le modalità degli interventi di sostegno e sviluppo in favore della medesima comunità.

L'espansione dell'azione di cooperazione, sempre più qualificata, e il progressivo coinvolgimento personale di numerosi soci, anche attraverso missioni di cooperazione medica e tecnica, ad Ayamé hanno imposto una maggiore formalizzazione dell'organizzazione dell'Agenzia. Il 25 aprile 1997, la costituzione dell'associazione veniva formalizzata per atto pubblico (Rep. N. 42.134 raccolta 12.810, notaio Lupo, registrato a Stradella il 14 maggio 1997) ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del codice civile. In tal modo maturavano le condizioni (a decorrere dal 28 gennaio 1998) per l'attribuzione all'Agenzia della qualità di Onlus, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 460 del 1997; successivamente per il conferimento alla medesima Agenzia dell'idoneità di Organizzazione Non Governativa (ONG) ottenuta nel 2002 con D.G.C.S 2002/337/001/1335/2, ai sensi della legge n. 49 del 1987.

Tale riconoscimento assorbiva il precedente status di Onlus (cosicché l'Agenzia con dichiarazione inviata all'ufficio "Anagrafe unica delle Onlus" della "Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia, in data 9 aprile 2009, consentiva alla sua cancellazione dal registro Onlus).

Il 14 dicembre 2006, l'Assemblea degli associati approvava la modifica, per atto pubblico, di alcune disposizioni dello statuto dell'Agenzia (Rep. n. 279925, raccolta n. 18699, notaio Accolla, registrato a Voghera il 3 gennaio 2007).

La nuova disciplina della cooperazione, di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 (articolo 32, e 7) e il successivo regolamento attuativo, D.M. 22 luglio 2015, n. 113 (artt. 17 e 18) richiedono alle ONG l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus della regione territorialmente competente. L'Agenzia ha soddisfatto tale requisito in quanto, con determinazione n. 000149, in data 5 febbraio 2015, la Provincia di Pavia ha provveduto ad iscrivere l'Agenzia medesima nella Sezione provinciale di Pavia del Registro Generale Regionale del Volontariato, ai sensi della legge n. 266 del 1991 e della legge regionale della Lombardia n. 1 del 2008. Tale iscrizione, in virtù dell'art. 10, c. 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, comporta l'acquisizione della qualità di Onlus.

In ragione del complesso quadro normativo sopra richiamato 1'Agenzia ha ravvisato l'opportunità dell'integrazione del proprio statuto, così da ribadire la piena adesione ai principi e alle prescrizioni previste da siffatta legislazione statale e regionale, rimanendo peraltro integri gli scopi originari e il metodo di cooperazione umanitaria, permanente, decentrata e sostenibile.

Infine, l'Assemblea straordinaria convocata il 3 luglio 2019 ha provveduto ad adeguare il presente Statuto alla nuova disciplina di cui al il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, nonché a rivedere alcune disposizioni dello Statuto medesimo per renderlo più efficace e in completa sintonia con il nuovo quadro normativo che regola il "Terzo settore".

^{*} Modificato dalle assemblee straordinarie dei soci a Pavia (Collegio Ghislieri) in data: 17 dicembre 2015, 14 dicembre 2016 e 3 luglio 2019.

ART. 1 (Denominazione, finalità, richiami normativi, sede)

- 1. L' "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé" (in seguito denominata "Agenzia") è una ONG (Organizzazione Non Governativa) così qualificata ai sensi della legge n. 49 del 1987 e successivamente inserita con specifiche determinazioni amministrative nell'elenco delle Organizzazioni della Società Civile di cui alla legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni. E' anche un'organizzazione di volontariato (ODV) ai sensi delle vigenti leggi statali e della Regione Lombardia.
- 2. In conformità con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) persegue finalità civiche e solidaristiche di cooperazione internazionale mediante lo svolgimento in via esclusiva di attività di assistenza socio-sanitaria, di tutela ambientale e di sviluppo umano in favore di comunità disagiate di Paesi poveri, individuate dalla "Carta del Ghislieri" del 1991, atto fondativo dell'Agenzia medesima (annesso al presente statuto) e nel rispetto dei principi e degli obiettivi enunciati dalla legge 11 agosto 2014 n. 125.
- 3. L'Agenzia, ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si avvale, in quanto ONG, della procedura prevista dall'art. 32, comma 7, ultimo periodo, della legge 11 agosto 2014 n. 125, introdotto dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, all'art. 89, comma 9.
- 4. L'Agenzia assume la qualifica di "Ente del Terzo Settore" (ETS) dal momento della sua iscrizione nel Registro di cui al comma precedente con l'obbligo di utilizzare tale locuzione o il relativo acronimo negli atti interni ed esterni, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 5. Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro dell'Associazione verrà utilizzata la precedente denominazione "Agenzia n. 1 di Pavia per Ayamé ONLUS ONG ODV".
 - 6 La sede legale dell'Agenzia è a Pavia, in via Belli 4, presso la Fondazione Ferrata Storti.

ART. 2 (Attività e modalità del loro svolgimento)

- 1. L'Agenzia persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. *n*) D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
 - interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella G.U. n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. *c*) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 comma 1 lett. /) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Per lo svolgimento della sua azione di cooperazione internazionale e il conseguimento degli obiettivi prefissati, l'associazione inoltre potrà:

a) promuovere campagne di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la sollecitazione a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura

non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa mediante motivati inviti alla società civile o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- b) ove ne sussistano i presupposti di interesse generale e in seguito a deliberazione dei propri organi sociali, partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Agenzia medesima, potendo anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- c) svolgere ogni altra attività promozionale ovvero di supporto al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- 2. L'Agenzia non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte al comma 1, in conformità con quanto prescritto dall'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- 3. L'Agenzia non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 (Durata)

1. La durata dell'Agenzia è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Associati.

ART. 4 (Acquisto e perdita dello status di socio)

- 1. Sono soci dell'Agenzia tutte le persone maggiorenni, senza distinzione di cittadinanza, sesso, condizioni sociali, opinioni politiche e religiose che con apposita richiesta motivata sottoscrivono l'adesione alle finalità umanitarie e solidaristiche indicate nel presente Statuto, impegnandosi al loro perseguimento e a corrispondere annualmente la quota associativa, così determinata:
 - a) soci fondatori e soci benemeriti: quota minima 700 Euro;
 - b) soci ordinari: quota minima 100 Euro.
- Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili e la perdita, per qualsiasi ipotesi, dello status di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Agenzia, nemmeno agli eredi del socio deceduto.
- 2. Tutti i soci sono eguali nell'esercizio dei diritti e nell'assolvimento dei doveri e contribuiscono in modo continuativo all'attività dell'Agenzia, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
- 3. Organizzazioni pubbliche e private, che contribuiscano concretamente e continuativamente alle attività dell'Agenzia, possono aderire all'Agenzia impegnandosi al versamento di una quota non inferiore a 1000 Euro e partecipano alla vita associativa attraverso un loro rappresentante.
- 4. Le richieste di adesione sono valutate e accolte dal Comitato di Coordinamento dell'Agenzia che provvede a comunicare tale deliberazione agli interessati entro 30 giorni. Il Comitato di coordinamento, nel rispetto del principio di non discriminazione, può respingere le

richieste di adesione solo in presenza di gravi e documentati motivi che devono essere tempestivamente comunicati agli interessati, nel rispetto delle norme di cui al D Lgs. n. 196 del 2003 a tutela dei dati personali e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

- 5. Lo status di socio si perde in seguito a:
 - decesso;
 - rinuncia, comunicata per iscritto al Comitato di coordinamento che ne prende atto nella prima riunione utile;
 - mancata corresponsione della quota sociale;
 - esclusione per indegnità morale. In questo ultimo caso la perdita della qualità di socio è decisa a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal Comitato di coordinamento quando il socio, fatto salvo il diritto di critica e di dissenso, incorra deliberatamente in comportamenti che provocano danni materiali o morali all'Agenzia o siano incompatibili con lo spirito solidaristico e umanitario che la ispira. Il socio, prima della decisione, deve essere sentito dal Comitato di coordinamento. Il provvedimento che sancisce l'indegnità morale del socio deve essere motivato e gli è comunicato con lettera raccomandata entro 7 giorni dalla sua adozione. Entro le successive 48 ore, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare ricorso per l'annullamento del provvedimento alla prima Assemblea dei soci, in seduta straordinaria, che si esprime in via definitiva, ai sensi della lett. b), comma 2, dell'art. 8 del presente Statuto.
- 6. L'Agenzia opera avvalendosi in modo prevalente di prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte dei soci, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Agenzia e preventivamente autorizzate dal Presidente, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge; l'attività svolta dal socio rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo del socio medesimo con l'Agenzia e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
- 7. L'Agenzia può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è quindi tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario svolge la sua attività in modo gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita; possono essergli rimborsate da parte dell'ente le spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della sua attività, ma è assolutamente vietato il rimborso forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Agenzia di cui il volontario è socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari devono essere assicurati dall'Agenzia contro eventuali infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività presso l'ente stesso, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Agenzia potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o perché prestazioni necessarie per qualificare/specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 5 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione, anche presentando specifiche proposte al Comitato di coordinamento;
- b) far parte dei gruppi di lavoro tematici e di iniziativa istituiti dal Comitato di coordinamento per consentire a tutti i soci di mettere a disposizione gratuitamente e valorizzare le rispettive competenze ed esperienze;
- c) essere tempestivamente informati sugli interventi di cooperazione e di promozione adottate dal Comitato di coordinamento, nel quadro dei programmi approvati annualmente dall'Assemblea ordinaria dell'Agenzia;
- d) fruire dell'elettorato attivo e, previa dichiarazione di disponibilità, passivo per le cariche sociali previste dallo Statuto; approvare nell'annuale Assemblea ordinaria la relazione generale del presidente, i rapporti specifici sull'attività di cooperazione dell'Agenzia, il bilancio di esercizio, i programmi da svolgere nel successivo esercizio sociale;
- e) richiedere collettivamente, con una lettera sottoscritta da almeno un terzo degli associati, la convocazione di assemblee ordinarie o straordinarie;
- f) richiedere, in forma scritta, al Presidente del Comitato di coordinamento dell'Agenzia di poter esaminare i libri sociali. Entro 15 giorni dalla richiesta il Presidente provvede comunicando agli interessati il luogo di conservazione dei libri sociali, la data e il periodo orario per l'accesso ai medesimi, senza pregiudizio ai diritti alla riservatezza di soggetti terzi ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni;
 - I soci sono tenuti all'assolvimento dei seguenti doveri:
 - a) osservare lo Statuto e rispettare le decisioni degli Organi dell'Agenzia;
 - b) promuovere, nei limiti delle loro possibilità, le iniziative dell'Agenzia;
 - c) comportarsi con lealtà anche nel caso di manifestazione di dissenso o di critica;
 - d) corrispondere la quota annuale entro due mesi dalla scadenza dell' esercizio sociale.
- 3. L'Agenzia, in adesione ai principi di trasparenza di cui al D.lgs 3 luglio 2017, n. 117, attraverso il proprio sito istituzionale, le pagine dei social media di cui dispone, le periodiche comunicazioni (*newsletter*) ad associati, sostenitori e più in generale alla società civile informa periodicamente in corso d'anno:
- a) sull'andamento delle attività di cooperazione internazionale deliberate dagli organi sociali e sullo sviluppo di progetti specifici;
 - b) sull'andamento delle campagne di autofinanziamento promosse.
- 4. Sul sito dell'Agenzia sono accessibili a chiunque le relazioni annuali del presidente-rappresentante legale, i bilanci di esercizio con le relazioni e note dell'organo di controllo, i resoconti-verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie; sono poi esposti analiticamente i contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art 1 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

ART. 6 (Organi dell'Agenzia)

- 1. Gli Organi dell'Agenzia sono:
 - l'Assemblea dei Soci,
 - il Presidente-rappresentante legale,
 - il Comitato di coordinamento,
 - l'Organo di controllo.
- 2. Non possono essere eletti a tali incarichi le persone legate all'Agenzia da contratti di lavoro o di consulenza retribuita, di fornitura periodica di beni o servizi a titolo oneroso, né quanti siano investiti di incarichi dirigenziali in associazioni della stessa natura dell'Agenzia che operano nel settore della cooperazione internazionale.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (L'Assemblea dei soci)

- 1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Agenzia alla quale partecipano con diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale.
- 2. L'Assemblea, che si può svolgere anche nella stessa data in seduta ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per discutere e approvare in via ordinaria la relazione generale del Presidente e i rapporti specifici sull'attività di cooperazione, il bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, il programma per l'esercizio sociale successivo. In via straordinaria l'Assemblea decide ai sensi del successivo art. 8, comma 2, del presente Statuto.
- 3. Al di fuori dei casi previsti dal precedente comma, l'Assemblea deve essere convocata quando lo richiedano la maggioranza dei componenti del Comitato di coordinamento o almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale.
- 4. Il Presidente convoca l'Assemblea almeno 30 giorni prima dalla data del suo svolgimento mediante avviso inviato per posta elettronica o servizio postale, ai soci che ne facciano richiesta, pubblicato anche sulla Home-page del sito dell'Agenzia (http://www.puntoapunto.org). L'avviso contiene il giorno, l'ora e il luogo dello svolgimento della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
- 5. I soci impossibilitati a partecipare alla riunione possono conferire delega con dichiarazione scritta, consegnata al presidente prima dell'inizio dell'Assemblea, ad altro socio. Ciascun socio può rappresentare per delega sino a un massimo di due soci.
- 6. Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto. Negli altri casi la votazione è palese, salvo che almeno 5 soci richiedano il voto segreto.

ART. 8 (Competenze dell'Assemblea dei soci)

- 1. L'Assemblea in seduta ordinaria, oltre i poteri previsti dalla legge, esercita in particolare i seguenti:
 - a) discute e delibera sul bilancio dell'ultimo anno sociale;
- *b*) discute e delibera sulla relazione annuale del presidente e sui rapporti specifici relativi all'attività di cooperazione;
- c) discute e delibera sul programma di cooperazione e sulle previsioni di spesa per il nuovo esercizio:
 - d) discute e delibera su altri argomenti di interesse generale all'ordine del giorno;
- e) elegge alla scadenza del loro mandato, o anticipatamente in caso di dimissioni o di decesso, il Presidente, i membri del Comitato di coordinamento e, quando ne sussistano i presupposti o lo ritenga opportuno, l'organo di controllo;
 - f) approva, su richiesta di almeno 10 soci, il regolamento dei lavori assembleari.
 - 2. L'Assemblea in seduta straordinaria esercita i seguenti poteri:
 - a) discute e delibera le proposte di modifica allo Statuto;
- b) discute e delibera, con voto segreto, sui ricorsi dei soci contro i provvedimenti del Comitato di coordinamento relativi alla loro esclusione dall'Agenzia per indegnità morale;

- c) vota sulla revoca del Comitato di Coordinamento su richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- *e)* discute e delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Agenzia e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
- *f)* delibera su questioni urgenti e impreviste che possono mettere a rischio il funzionamento dell'Agenzia o le sue iniziative di cooperazione.

ART. 9 (Svolgimento dell'Assemblea dei soci)

- 1. Il Presidente presiede l'Assemblea e nomina tra i soci presenti un segretario per la verbalizzazione della seduta e, se necessario, due scrutatori per lo spoglio dei voti a scrutinio segreto. Il Presidente può sempre nominare, se lo ritiene opportuno o se richiesto dalla legge, un Notaio per la verbalizzazione.
- 2. L'Assemblea, in seduta ordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza almeno della metà più uno dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei soci presenti.
- 3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, in prima convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci su tutti i punti all'ordine del giorno con la presenza di almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
 - 4. Si considerano presenti i soci che hanno conferito delega ad altri associati.
- 5. Le delibere assembleari e i bilanci sono trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sono resi pubblici attraverso il sito internet dell'Agenzia (http://www.puntoapunto.org) accessibile a chiunque.

ART. 10 (II Presidente dell'Agenzia)

- 1. Il Presidente è il rappresentante legale e giudiziale dell'Agenzia. E' responsabile degli atti e dei contratti che firma in suo nome.
- 2. Il Presidente è eletto dall' Assemblea in seduta ordinaria, a scrutinio segreto mediante scheda, a maggioranza dei soci presenti. Se nessuno dei candidati raggiunge tale quorum, si procede a ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di preferenze.
- 3. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di decesso prima della scadenza le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente fino alla successiva Assemblea ordinaria annuale che provvede all'elezione del nuovo Presidente.
- 4. Il Presidente, oltre quanto previsto dalla legge e dal comma 1 del presente articolo, esercita le seguenti funzioni:
- a) presiede e modera l'Assemblea e il Comitato di coordinamento e procede alla loro convocazione;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato di coordinamento;
 - c) vigila sul rispetto dell'equilibrio di bilancio di previsione approvato dall' Assemblea;
- d) rappresenta l'Agenzia negli incontri pubblici, salvo delega ad altri membri del Comitato di coordinamento:
 - e) cura l'informazione e la comunicazione ufficiale dell'Agenzia;
 - f) è responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196

del 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni;

g) redige le relazioni sull'attività dell'Agenzia richieste dalla normativa sugli ETS e, più specificamente, da quella sulle ONG-OSC, ai sensi della 11 agosto 2014 n. 125, e successive modifiche.

ART. 11 (II Comitato di coordinamento)

- 1. Il Comitato di coordinamento è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Agenzia, eletto tra i soci dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto, previa determinazione dell'Assemblea, da 5 a 10 membri e dal Presidente che ne fa parte di diritto.
- 2. I membri del Comitato sono eletti dall'Assemblea con voto segreto. Ciascun socio direttamente o attraverso delega, ai sensi del c. 5 dell'art. 7 del presente Statuto, può esprimere su un'unica scheda preferenze fino ai due terzi degli eleggibili. A pena di nullità della scheda le preferenze non possono essere espresse soltanto a candidati dello stesso genere.
- 3. I membri del Comitato di coordinamento sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decesso di un componente gli subentra il primo dei non eletti. In caso di loro indisponibilità o di esaurimento dei medesimi, provvede alla surroga la successiva Assemblea ordinaria e, ove debba essere reintegrato un solo componente, si applica quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del presente Statuto.
- 4. Il Comitato di coordinamento decade per dimissioni della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convoca, entro quindici giorni, l'Assemblea in seduta straordinaria che si riunisce entro i successivi trenta. I membri dimissionari fino all'elezione del nuovo Comitato di coordinamento non possono rinunciare all'attività di ordinaria amministrazione.
- 5. Ai membri del Comitato di Coordinamento e al Presidente si applica l'art. 2382 codice civile.
- 6. I membri del Comitato di coordinamento, richiedono la loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore nelle forme previste dall'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 12 (Il Vicepresidente e il Tesoriere - segretario)

- 1. Nella prima riunione successiva all'elezione il Comitato di coordinamento elegge al proprio interno un Vicepresidente e un Tesoriere– segretario.
- 2. Il Vicepresidente sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, eccetto la sottoscrizione di contratti e la rappresentanza in giudizio.
- 3. Le funzioni di Tesoriere e di segretario sono assunte dalla stessa persona. In quanto tesoriere:
 - a) promuove le iniziative di autofinanziamento e di raccolta fondi dell'Agenzia;
 - b) vista i pagamenti deliberati dal Comitato di coordinamento;
- c) accerta il regolare versamento delle quote sociali. In quanto segretario:
- a) redige i verbali delle riunioni e cura la tenuta dei relativi libri e registri, ove essa non sia affidata a un commercialista professionista scelto dal Comitato di Coordinamento;
 - b) coadiuva il Presidente nella convocazione e organizzazione dell'Assemblea dei soci e

del Comitato di coordinamento.

4. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Vicepresidente e del tesoriere -segretario, il presidente convoca immediatamente il Comitato di coordinamento per la loro
sostituzione. Essi sono tenuti a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine. In caso di
impedimento temporaneo o permanente le funzioni sono provvisoriamente assunte dal
membro del Comitato di coordinamento più anziano di età.

ART. 13 (Riunioni e poteri del Comitato di coordinamento)

- 1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritiene necessario. Le convocazioni del Comitato, con il consenso di tutti i membri, sono inoltrate dal Presidente attraverso posta elettronica o, altrimenti, attraverso servizio postale, almeno 10 giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza, ratificati a inizio seduta dalla maggioranza assoluta dei componenti. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.
- 2. Le riunioni del Comitato di coordinamento sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in subordine, dal consigliere più anziano di età. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 3. Il Comitato di coordinamento, oltre a quanto stabilito dall' art. 12, dispone dei seguenti poteri:
- a) accerta l'ammissibilità e la regolarità dell'adesione all'Agenzia di nuovi soci, uniformandosi al principio di non discriminazione;
- b) definisce le responsabilità per l'attuazione dei programmi di cooperazione dell'Agenzia nelle comunità destinatarie;
 - c) istituisce gruppi di lavoro e di iniziativa su specifiche tematiche aperti a tutti gli associati;
- d) delibera le spese ordinarie e straordinarie rispettando il programma di cooperazione e l'equilibrio delle previsioni di spese approvate dall'Assemblea;
- e) autorizza il Presidente a stipulare contratti anche onerosi di collaborazione individuale per la realizzazione del programma di cooperazione dell'Agenzia;
- f) approva le iniziative di promozione dell'Agenzia, anche attraverso attività di natura commerciale consentite dalla vigente normativa;
- g) approva il bilancio annuale, nonché la relazione generale del Presidente dell'Agenzia da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale;
 - h) definisce il quadro degli obiettivi di cooperazione per il nuovo anno sociale;
- i) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria:
- *I)* svolge qualsiasi altra funzione che lo Statuto e la disciplina degli ETS nonché delle ONG-OSC non attribuisca ad altri organi sociali.
- 4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'organo di controllo, ove sia stato nominato, i rappresentanti delle organizzazioni pubbliche e private che abbiano aderito all'Agenzia. Possono essere invitati i collaboratori esterni e singoli soci impegnati in attività di cooperazione o di supporto promosse dall' Agenzia.
- 5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

6. Delle sedute e delle deliberazioni del Comitato è redatto resoconto-verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14 (L'Organo di controllo e la revisione legale dei conti)

1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di Coordinamento e a quelle dell'assemblea.

- 2. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Comitato di Coordinamento.
- 3. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 (Patrimonio dell'Agenzia)

- 1. Il patrimonio dell'Agenzia, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 - 2. Il patrimonio dell' Agenzia è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia;
 - b) quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
 - c) contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- d) proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, quando consentiti dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- 3. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale. Tali risorse sono impiegate per la realizzazione delle iniziative di cooperazione dell'Agenzia e per il proprio funzionamento.

ART. 16 (Anno sociale e esercizio finanziario)

- 1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.
- 2. Il bilancio predisposto dal Comitato di coordinamento, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Agenzia. In particolare, devono risultare il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 17 (Libri)

- 1. L'Agenzia deve tenere i seguenti libri:
 - libro dei soci, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora esistente, tenuto a cura dello stesso organo.
- 2. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 18 (Scioglimento dell'Agenzia)

- 1. Lo scioglimento dell'Agenzia è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con la partecipazione dei tre quarti dei soci e a maggioranza dei presenti, su proposta del Comitato di coordinamento per esaurimento degli scopi sociali o per sopravvenuta impossibilità di proseguire l'attività di cooperazione.
- 2. L'Assemblea provvede a nominare i liquidatori del patrimonio residuo dell'Agenzia. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Disposizione finale)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle

vigenti normative sugli Enti del Terzo Settore e sulle ONG-OCS.

- 2. Sono immediatamente efficaci le seguenti modifiche al presente Statuto non collegate all'entrata in funzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e all'applicazione delle nuove norme fiscali previste dal titolo X del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
- a) art. 5, commi 3 e 4;
- b) art. 7, comma 5;
- c) art. 9, commi 2, 3, 4;
- d) art. 13, comma 3, lett. b.